

## Il factoring: aspetti operativi e contabili

di [Enrico Larocca](#)

Publicato il 27 Luglio 2007

L'operazione, dunque, si può appalesare alternativamente o come un'operazione di smobilizzo dei crediti di natura commerciale, effettuata da una società bancaria o parabancaria o come operazione di servizi

### Il factoring: quadro di riferimento

Il [factoring](#) è una formula contrattuale di derivazione anglosassone che consiste nella cessione pro-solvendo o pro-soluto dei crediti di natura commerciale. In alcuni casi, però, la società di factoring può svolgere una pura operazioni di servizi. L'operazione, dunque, si può appalesare alternativamente o come un'operazione di smobilizzo dei crediti di natura commerciale, effettuata da una società bancaria o parabancaria o come operazione di servizi. Il ricorso al factoring richiede comunque un'attenta valutazione dei costi



dell'operazione, sebbene l'intervento di una società terza cessionaria dei crediti, specializzata nell'attività di riscossione, rende in genere più rapido il processo di monetizzazione dei crediti.

### Il factoring

Il factoring rappresenta una forma contrattuale che può svolgere una triplice funzione:

- gestionale:** la società di factoring svolge una vera e propria gestione del ciclo attivo;
- finanziaria:** la società di factoring anticipa una parte consistente dei crediti di fornitura;
- di servizio:** la società di factoring svolge la funzione d'incasso per conto dei clienti, similmente alla medesima funzione svolta dalla banca.

Quando la società di factoring svolge la funzione finanziaria di smobilizzo dei crediti di natura commerciale, quest'ultima può essere condotta secondo due formule principali:

- a. **factoring pro-solvendo**: formula contrattuale che prevede il diritto di regresso del cessionario nei confronti del cedente in caso di crediti insoluti (with resource on the drawer);
- b. **factoring pro-soluto**: formula contrattuale che prevede la cessione dei crediti, senza diritto di regresso del cessionario nei confronti del cedente in caso di insolvenza (without resource on the drawer).

Sostanzialmente, nella prima formula (meno costosa) la società di factoring (cessionario) mantiene il diritto, in caso di insolvenza da parte del terzo debitore ceduto, di richiedere la restituzione della somma eventualmente anticipata al cedente, a seguito della cessione del credito; mentre nella seconda formula (più costosa) la cessione del credito, a prescindere dall'esito successivo, è definitiva e i costi di insoluto, sono a carico della società di factoring (cessionaria del credito). Inoltre la società di factoring può svolgere una funzione di servizio, formula che ricorre quando la società di factoring, similmente alle operazioni di affidamento all'incasso di R.B. alle banche, cura semplicemente l'incasso per conto della società cliente.

## Il Factoring pro-solvendo

Nel factoring pro-solvendo, l'ammontare dei crediti ceduti a factoring, viene eliminato e sostituito dall'anticipo ricevuto dalla società di factoring. Tuttavia, poiché permane il rischio di regresso nei confronti del cedente, occorre rilevare, nel sistema supplementare dei rischi, l'ammontare dei crediti per i quali tale rischio resta operativo (si veda a proposito della rilevazione dei rischi di regresso il principio OIC n. 15).

### **CESSIONE CREDITI PRO-SOLVENDO**

Cessione che conferisce alla società di factoring cessionaria dei crediti, in caso di insolvenza del terzo debitore ceduto, il diritto di regresso sul cedente i crediti.

Ad esempio, supponendo di dover rilevare una cessione di crediti a factoring per 400.000 Euro, con un anticipo del 80% dei crediti ceduti e con addebito di commissioni di factoring per 5.000 Euro e interessi passivi di smobilizzo per 12.000 Euro, a partita doppia avremo: a) cessione dei crediti, nel sistema principale del capitale e del reddito

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Crediti verso società di factoring Crediti verso clienti	A- C II 5) A – C II 1)	400.000,00	400.000,00

e nel sistema supplementare dei rischi avremo:

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Rischi su crediti ceduti a factoring Creditori per diritti di regresso	Conti d'ordine Conti d'ordine	400.000,00	400.000,00

b) anticipo dell'80% del valore nominale dei crediti ceduti

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Crediti verso società di factoring	A- C II 5)		320.000,00
Banca c/c	A – C IV 1)	303.000,00	
Interessi passivi su factoring	CE – C 17)	12.000,00	

<b>Commissioni di factoring</b>	<b>CE – C17)</b>	<b>5.000,00</b>	
---------------------------------	------------------	-----------------	--

## c) Incasso del saldo dei crediti fattorizzati

<b>Sottoconti</b>	<b>BiCEE</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Creditori per diritti di regresso Rischi su crediti ceduti a factoring</b>	<b>A- C II 5) A – C IV 1)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## e) insoluto parziale del 10% sul saldo crediti ceduti

<b>Sottoconti</b>	<b>BiCEE</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Crediti verso società di factoring</b>	<b>A- C II 5)</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Banca c/c</b>	<b>A – C IV 1)</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>Crediti insoluti</b>	<b>A - C II 1)</b>	<b>8.000,00</b>	

## Il factoring pro-soluto

Nel factoring pro-soluto, invece, l'ammontare dei crediti ceduti a factoring, viene eliminato e sostituito dal credito verso la società di factoring. Non permanendo il rischio di regresso nei confronti del cedente, non occorre rilevare, nel sistema supplementare dei rischi, l'ammontare dei crediti per i quali tale rischio resta operativo.

### **CESSIONE CREDITI PRO-SOLUTO**

Cessione che non conferisce alla società di factoring cessionaria dei crediti, in caso di insolvenza del terzo debitore ceduto, il diritto di regresso sul cedente i crediti.

*Utilizzando gli stessi dati dell'esempio precedente ma nella formula pro-soluto a P.D. avremo: a) riscossione dell'80% dei crediti ceduti, al netto di commissioni e interessi*

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Crediti verso clienti	A – C II 1)		400.000,00
Crediti verso società di factoring	A- C II 5)	80.000,00	
Banca c/c	A – C IV 1)	303.000,00	
Interessi passivi su factoring (1)	CE – C 17)	12.000,00	

<b>Commissioni di factoring</b>	<b>CE – C17)</b>	<b>5.000,00</b>	
---------------------------------	------------------	-----------------	--

(1) si ipotizza che il calcolo degli interessi avvenga in base ad una staffa (o scalare interessi) nella quale le partite accreditate abbiano una valuta posticipata rispetto a quelle addebitate, producendo così uno scoperto in linea valuta.

b) riscossione del residuo 20% alla scadenza nominale del credito (valuta media adeguata)

<b>Sottoconti</b>	<b>BilCEE</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Crediti verso società di factoring Banca c/c</b>	<b>A- C II 5) A – C IV 1)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Il factoring di servizi

Nel factoring di servizi, invece, che rappresenta una formula che non prevede lo smobilizzo dei crediti commerciali, la società di factoring si limita a fornire un servizio d'incasso per conto della società che fattorizza i propri crediti. Cosicché, l'estinzione del credito verso clienti si avrà solo alla comunicazione di effettivo incasso da parte della società di factoring. a) rilevazione della commissioni d'incasso dovuta alla società di factoring

<b>Sottoconti</b>	<b>BilCEE</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>

<b>Banca c/c Commissioni di factoring</b>	<b>A – C IV 1) CE – C17)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
---	----------------------------------	-----------------	-----------------

b) rilevazione dell'incasso dei crediti notificato dalla società di factoring

<b>Sottoconti</b>	<b>BilCEE</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Crediti verso clienti Crediti verso società di factoring</b>	<b>A – C II 1) A – C II 5)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

c) rilevazione dell'accredito disposto dalla società di factoring in relazione ai crediti incassati

<b>Sottoconti</b>	<b>BilCEE</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Banca c/c Crediti verso società di factoring</b>	<b>A – C IV 1) A – C II 5)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Ti possono interessare anche:** [Lo strumento del factoring, un'opportunità per le aziende](#) [Operazioni di Factoring e anomalie nel calcolo del modulo andamentale](#) [Cessione di credito nel factoring e applicazione dell'imposta di registro](#)

A cura di Enrico Larocca 20/07/2007